

GIOVANNI APPIANI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

LA GIUSTIZIA NEL NUOVO STATO

DISCORSO

PRONUNZIATO PER LA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA, 5 GENNAIO 1927

Estratto della Rivista L'ELOQUENZA

Anno XVI — Fasc. 10-11-12



ROMA

BIBLIOTECA DELL'« ELOQUENZA »

1926

GIOVANNI APPIANI

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

LA GIUSTIZIA NEL NUOVO STATO

DISCORSO

**PRONUNZIATO PER LA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
ROMA, 5 GENNAIO 1927**

**Estratto della Rivista L'ELOQUENZA
Anno XVI — Fasc. 10-11-12**



**ROMA
BIBLIOTECA DELL' « ELOQUENZA »**

**—
1926**

NELLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

La Giustizia nel nuovo Stato

Discorso di S. E. il Procuratore Generale GIOVANNI APPIANI

PALAZZO DI GIUSTIZIA : AULA MAGNA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - 5 Gennaio 1927

NOTIZIE. — *Con la rinnovata solennità nella grande Aula del Maccari, adorna di magnifici arazzi, presenti il Ministro della Giustizia e moltissime autorità, si è inaugurato il nuovo anno giudiziario della Corte di Cassazione del Regno.*

Come di rito, il Proc. Generale S. E. Appiani ha pronunziato il discorso che pubblichiamo.

Scrittore elegante, parlatore e lettore efficacissimo, l'insigne Magistrato ha saputo per un'ora legare l'attenzione dell'eletto uditorio, non solo per quel che diceva, ma per il modo come lo diceva. Resta ora in queste pagine quel che diceva: constatazione di un grande rivolgimento sociale; riconoscimento di una magnifica opera di epurazione, di legislazione e di restaurazione nazionale; proclamazione di una nuova era di lavoro, di cooperazione, di grandezza nella vita d' Italia; revisione del concetto di diritto e di giustizia nello stato moderno istaurato dal nuovo regime.

Su questo punto, politicamente tanto importante del suo discorso, l'oratore ha dichiarato che personalmente egli non aveva in nulla a ricredersi, perchè da oltre 20 anni andava predicando negli scritti e nei discorsi che, come il diritto obbiettivamente è la legge dello Stato, e non può concepirsi se non nello Stato, da esso riconosciuto e presidiato, così la giustizia è un potere dello Stato, o una esplicazione di un suo potere, « un organo essenziale che ha la funzione di mantenere l'ordinamento giuridico, ossia l'equilibrio dei rapporti giuridici e sociali, propri dello Stato stesso. »

Quanto cammino in pochissimi anni, e come doveva esser solitaria la voce di questo Magistrato in quell'epoca — è storia di ieri — in cui la Cassazione negava efficacia costituzionale al Decreto-legge del Potere esecutivo, e in cui un Guardasigilli non ritrovava nè violazione di diritti nè sanzione punitiva nell'occupazione delle fabbriche.....

Forse dopo aver letto questa esposizione così precisa e perfetta dei rapporti fra Stato e diritto e Stato e Giustizia, in cui l'oratore tratteggia e sintetizza una dottrina non acquisita ieri ma maturata attraverso una lunga critica e una profonda disciplina di pensiero, chi segua superficialmente il discorso potrà notare un contrasto fra la dottrina stessa, fra la funzione della Giustizia, intesa come rigida difesa dell'ordinamento giuridico dello Stato, della sua vita, del suo progresso nel presente e nell'avvenire e il ritratto del Giudice, che l'oratore delinea verso la fine del suo discorso, del Giudice umano e pietoso, che più che nell'intelligenza trova nell'amore la via che conduce alla Giustizia.

Il contrasto è soltanto apparente. Perchè indipendentemente dalle leggi di difesa dello Stato, vi sono norme che disciplinano i rapporti della vita sociale, rapporti tra individui e individui, azioni umane che possono e non possono esser violazioni della legge e del diritto. Ed è in questo campo che il Giudice, oltre che da una illuminata conoscenza delle norme, deve esser ispirato dalla sua pura coscienza perchè la sua opera di giustizia sia universalmente riconosciuta ed accettata. Non lasciate — ammonisce dall'alto suo seggio l'insigne Magistrato i suoi colleghi — non lasciate guidarvi soltanto da una dottrina che, per quanto autorevole, non rispecchia che delle opinioni il più delle volte contraddittorie: nè dalla giurisprudenza che riflette punti di vista presi sul passato. Esaminate il fatto, la situazione presente, che per non essersi mai sino allora prodotta, può non uniformarsi con nessuna delle situazioni passate. Esaminatelo direttamente coi vostri occhi; penetrate nel suo intimo, giudicatelo ispirandovi a quel senso di equità e di giustizia che studio, dottrina, amore di verità, attenzione alla vita, libertà di spirito, solidarietà umana hanno educato e raffinato in voi.

L'ammonimento non può esser più nobile, e, per dipartirsi da una voce così in alto, non può riuscire più efficace.

A. Russo

Heri dicebamus.

La frase tradizionale cala ai nostri vecchi maestri, mi è venuta spontanea nel dar principio a questa relazione tanto si riallaccia a quella che già ebbi l'onore di leggere in quest'aula.

Ieri, cioè due anni or sono.

Ma che mirabile corso di avvenimenti in questo breve tratto di tempo! quanta strada percorsa; quale profondo rivolgimento si è operato ed affermato!

Dietro il crollante scenario dello Stato parlamentare, degenerato, per avere compiuta la sua parabola ed essere cessata la sua ragione storica, in stato fazioso, privo ormai di autorità e di forza di coesione, spettatore inerte, perchè impotente, di lotte nefande, prossime a travolgere la Nazione in una rovina senza nome; sotto lo strato di passioni bieche e di sentimenti egotistici ed abbietti, che, rotta ogni diga, sembravano avere impaludato per sempre il nostro bel paese; andavano sorgendo e maturando vergini forze, suscitate nell'incendio della guerra, duramente provate e temprate ad ogni sacrificio, alimentate dal nostro sangue più puro, sublimite nell'amore per la patria e nella devozione alla monarchia, che preparavano la riscossa e la rigenerazione dell'Italia.

Ed ecco da esse levarsi un uomo; uno di quegli uomini di cui Emerson nei suoi Rappresentanti dell'umanità, dice che colla loro potenza di attrazione portano in sè stessi tutta una Nazione e conducono l'attività della razza umana; l'uomo espresso dalla indomabile virtù della nostra stirpe, l'uomo del destino e dal destino protetto.

Egli raccoglie e stringe queste forze nella sua mano vigorosa e, rompendo li indugi, le muove all'assalto, abbatte il vecchio scenario, espugna tutti i baluardi, e vi pianta i segni fieri del nuovo Stato, rivelando al mondo la nuova Italia.

Granitiche le basi di questo nuovo Stato, precisi i suoi intenti proclamati e conchiusi in una formula scultoria: « Dare alla Nazione « la pace, la prosperità, la potenza; conquistarle il suo posto al sole « e metterla in condizione di guardare tranquillamente negli occhi « agli altri popoli ».

Concreto e lucido il programma all'uopo segnato: Instaurare la piena sovranità e l'assoluto predominio dello Stato, eliminando qualsiasi tentativo di sopraffazione delli individui, dei gruppi, delle classi, dei partiti. Raccogliere sotto la sua autorità tutte le forze attive

della Nazione per valorizzarle al massimo grado, coordinarle e regolarle, inquadrando in quei principi di cooperazione e di solidarietà sociale, che ho avuto l'onore di auspicare ed illustrare nella mia precedente relazione.

Programma subito iniziato e proseguito con lena indefessa, con tenacia inflessibile e con quella caratteristica risolutezza che non indietreggia dinnanzi agli ostacoli e sa, occorrendo, tagliare colla spada di Alessandro qualche nodo troppo aggrovigliato.

E questa è la Storia di ieri.

* * *

Storia d'oggi: il programma realizzato; il nuovo Stato in piena funzione in tutti i rami e in tutte le attività della vita sociale che abbraccia, regola e coordina, per la maggiore prosperità della Nazione e la conseguente prosperità dei Cittadini.

Non spetta a me illustrare in ogni sua parte l'opera gigantesca di ricostruzione e di restaurazione fin qui compiuta. Trascenderei dal tema di questo discorso, per attenermi al quale, e come preliminare di ciò che starò per dire, mi basta mettere in luce quanto è stato fatto, nel campo giuridico e sociale, in relazione a tre fra i più annosi e tormentosi problemi della nostra età, che avevano sempre disanimato quanti prima avevano tentato di affrontarli. I conflitti del lavoro. La delinquenza specifica Siciliana. La delinquenza minorile.

* * *

La legge sulla disciplina giuridica dei rappresentanti collettivi del lavoro, è diretta conseguenza ed esplicazione dell'essenza del nuovo regime e dei suoi obbiettivi.

Incardinato lo Stato sull'organizzazione sindacale corporativa e cioè, stabilita la unità e la rappresentanza giuridica delle masse operaie, delle classi padronali e dell'artigianato, mediante sindacati, e questi, con opportuni e naturali organi di collegamento, ridotti e stretti ad unità, (attraverso alle corporazioni, alle federazioni ed alle confederazioni), in un organo supremo, sotto la immediata direzione del Capo del Governo; trasformate le antiche e deleterie lotte di classi, in forze cooperanti e solidali per la produzione di quella ricchezza, che è elemento indispensabile di prosperità e di potenza; eliminati gli scioperi e le serrate, venne creata la Magistratura del la-

voro per il componimento α la risoluzione delle inevitabili questioni e competizioni.

Tutte le controversie fra i datori e imprenditori di lavoro sono sottoposte obbligatoriamente al giudizio dei Tribunali del lavoro costituiti da speciali sezioni delle Nostre Corti di Appello integrate da due esperti.

La Magistratura è così investita di una nuova ed importante missione. Essa esercita, in questa materia, poteri pretoriali; la sua giurisprudenza sarà la vera creatrice della norma giuridica, e dovrà costituire il nuovo diritto del lavoro, dacchè i suoi pronunziati avranno l'efficacia di una norma di legge per tutti coloro che sono interessati nel conflitto anche se non hanno preso parte al giudizio.

E' naturale quindi che tutto il mondo civile tenga gli occhi rivolti a questo nostro esperimento giuridico-sociale e che uomini di Stato, giuristi e sociologi, in Europa e fuori, chiedano notizie e studino questa legge prettamente italiana, poichè quelle delli altri paesi presentano solo dei punti superficiali di analogia colla nostra di cui la base è nella essenza del nuovo Stato Italiano.

E a questa legge la Magistratura, sublimando quelle doti di cui dirò in appresso, darà ogni opera perchè frutti tutto il bene che se ne attende.

* * *

Pure all'essenza del nuovo Stato si deve la vittoria ormai definitiva nella lotta vigorosa, inesorabile, iniziata e condotta da questo Governo contro la multiforme delinquenza specifica della Sicilia che si riassume in una sola parola — la Mafia —.

Non è qui il caso di illustrare le origini, le cause ed i nefasti di questa malapianta secolare, sorta col malgoverno delle passate dominazioni straniere, alle quali però sopravvisse, crescendo anzi in potenza ed audacia e man mano sempre più coprendo della sua ombra malefica l'isola generosa e aduggiandone tutta la vita.

In due parole, si era creato uno Stato nello Stato; lo Stato della malvivenza che aveva esteso la sua sovranità su tutta l'isola, coi suoi organi, le sue gerarchie, le sue potestà disciplinari e con un ben ordinato sistema tributario di imposte, di tasse, di pedaggi e laudemii, tenendo in soggezione l'autorità statale, che non se ne seppe mai liberare.

Vi fu, è vero, dopo conseguita l'unità italiana, da parte di alcuni degli uomini di Stato che si avvicendarono al governo, qualche fram-

mentario tentativo di combatterla, al quale proposito rammento le missioni straordinarie Malusardi e Codronchi di cui la seconda, per la speciale tempra dell'uomo, volontario, tenace, inflessibile, sortì qualche pratico risultato che non poté però avere effetti duraturi, e la potenza della Mafia, in definitiva, anzichè venirne limitata, andò sempre più aumentando e dilagando.

Si confrontino sotto questo aspetto le condizioni politiche della Sicilia nel 1876 accertate dalla famosa inchiesta Franchetti Sonnino, con quelle del 1923, messe in luce da Cesare Mori nel suo libro mirabile e suggestivo « Fra le Zagare, oltre la foschia ».

La ragione di ciò? La accennano o la fanno intravedere quanti, scrittori, magistrati, funzionari, si sono occupati della materia in quest'ultimo cinquantennio.

Ma la aveva dichiarata senza veli e con frasi aspre ed incisive la relazione Franchetti.

Il Governo parlamentare, si e come funzionava in Italia, non poteva seriamente combattere la Mafia. Che anzi, bene spesso, ne diventava il complice morale servendosene come strumento di predominio parlamentare; e le poche volte che tentò qualche cosa contro di esse, (sono le precise parole della relazione Franchetti Sonnino) « *Lo Stato fece dinnanzi ai Siciliani la parte del tiranno babbeo ed impotente* ».

Ma le cose cambiarono coll'avvento del nuovo regime. Restaurata in tutta la sua pienezza l'autorità e la potenza dello Stato, stroncato il parlamentarismo nella sua parte degenerativa e tentacolare, la campagna, subito iniziata e vigorosamente condotta con unità e fermezza di direttive, sapientemente interpretate ed eseguite dall'opera concorde, continua, infaticabile, inesorabile del Prefetto Mori e del Procuratore Generale di Palermo, Luigi Gianpietro, ha portato, nel breve giro di tre anni, a risultati maravigliosi.

Ne darà l'annuncio e ne illustrerà tutti i particolari lo stesso Gianpietro nel suo discorso inaugurale; io mi limito ad anticiparne qui le conclusioni.

La mala pianta è tagliata alle radici, e non può più allignare su un terreno e in un ambiente profondamente bonificato.

Le bande brigantesche sono annientate senza più la possibilità che altre abbiano a costituirsi; la malvivenza è dispersa; la immensa rete della « mafia » ha visto rotte tutte le sue file nè vi è possibilità che abbiano più a rannodarsi.

La constatazione di un governo forte e risoluto che non dà quartiere, e la certezza della sua stabilità, mentre hanno scoraggiato e sgo-

minato la malvivenza, hanno infuso fiducia e coraggio nella popolazione, che si sente sicuramente e stabilmente appoggiata e protetta, sicchè non è più trattenuta dal timore di denunciare i reati di mafia; ed i casi di resistenza immediata alla prepotenza, all'imposizione e alle taglie, si fanno sempre più frequenti e risoluti. La tolleranza passiva; ogni forma di favoreggiamento, compreso quello del silenzio, sono cessate, la mafia non trova più asilo in nessuna parte dell'isola la quale, rotto il malefico incanto, si è destata a nuova vita.

Perchè sapete quali sono li effetti immediati di questa vittoria?

L'abigeato, la forma di delinquenza specifica più grave e dannosa per la economia sociale, è completamente scomparso.

Il numero degli altri reati di mafia è ridotto ai minimi termini e questi vengono subito denunciati colla indicazione degli autori o degli indiziati, il che rende possibile la pronta repressione e punizione nonchè i provvedimenti di polizia e di epurazione.

Cessate le taglie e gli atti di autorità di mafia in materia di terreni e di affitti, e rinata la sicurezza di una valida protezione, l'allevamento del bestiame è notevolmente aumentato come aumentato è il numero delle ore lavorative e delle terre messe in coltivazione, non più ristretto dal timore di trovarsi in campagna nelle ore antelucane o serali, od in terre troppo lontane dall'abitato.

E questo significa la rigenerazione spirituale e sociale della Sicilia, l'isola generosa, una seconda volta redenta.

Altre plaghe del nostro paese purtroppo sono ancora afflitte da gravi forme di delinquenza specifica; ma, in questi ultimi tempi l'opera energica e sagace delle autorità, condotta su ordini emanati direttamente dal Capo del Governo, mentre ha notevolmente ridotto l'indice della criminalità in tutta Italia, è giunta ad un buon punto di bonifica dei centri più infetti.

Tristemente famosa la zona dei « Mazzoni » nell'Aversano, in cui, la particolarità del terreno, una immensa radura acquitrinosa, regno dei bufali, ed il sistema di vita quasi selvaggio dei suoi abitanti, aveva in questi sviluppato segnatamente l'istinto della violenza e della sopraffazione ed una abilità da pelli rosse nel perpetrare i delitti e nel sottrarsi alle ricerche, facilitata da un rigido sistema di gerarchia e di omertà.

Basti dire che ivi le famiglie erano specificate non dal numero dei componenti ma da quello dei fucili.

E poichè la recrudescenza dei reati verificatisi in questi ultimi tempi con impressionante frequenza in quella zona aveva richiamato l'attenzione del Capo del Governo, Egli personalmente impartì pre-

cise istruzioni per l'impianto di nuovi servizi e per misure speciali di polizia, la cui rigida attuazione ha in breve ora dato ottimi risultati, sbaragliando la delinquenza e restituendo a quelle popolazioni la fiducia nei pubblici poteri.

* * *

Non meno grave e tormentoso è il problema della delinquenza minorile, messo in piena luce dalla relazione Rocco che tratteggia a vivi colori il quadro veramente tragico di questo esercito di adolescenti e di fanciulli, di cui la nota caratteristica è la abitudine e professionalità del delitto, come se ne è avuto la riprova nell'applicazione dell'ultimo decreto di amnistia, del cui largo indulto di 4 anni, concesso ai minorenni, poté godere solo il 15 % perchè l'85 % era di recidivi specifici, esclusi per ciò dal beneficio.

Esercito che ha una riserva inesauribile in quei fanciulli oziosi, vagabondi, mendicanti, traviati, deficienti ed alcoolizzati, tutti candidati alla delinquenza.

Ahi quanto diverso questo quadro da quello vagheggiato di una fanciullezza che avanzi nella vita in letizia e serenità

*avvolta nella sua
anima azzurra come in una nube.*

Non è a dire che anche presso di noi non fosse già da lungo tempo avvertito il bisogno di rimedii radicali, sulla cui via altre Nazioni ci hanno già preceduto da un pezzo. Ma finora non si erano avuti che studi, relazioni, progetti, campati in aria, ondeggianti, come notò l'On. Federzoni fra le nebulosità del dottrinarismo e le pericolose condiscendenze della demagogia, e senza che mai si fossero tradotti in serii tentativi di pratica applicazione.

Ma ora si è entrati nel campo della realtà.

Mentre infatti la summenzionata relazione detta sull'argomento criterii chiari e precisi, e, quello che più importa, di possibile attuazione, e mentre si apprestano altre provvidenze legislative atte a colpire il male nelle sue radici, il Governo ha dato subito opera a fronteggiarlo per altre vie, dirette ed indirette. Direttamente con opportune misure di prevenzione e colla istituzione di nuovi riformatori retti da illuminata disciplina; indirettamente col promuovere, secondare ed aiutare in tutti i modi le iniziative private e gli enti morali sorti e funzionanti a questo scopo, alcuni dei quali meritano di essere particolarmente segnalati alla riconoscenza degli Italiani.

Viene in prima linea la Associazione « Cesare Beccaria », sorta a Milano venti anni or sono, e tutta dedicata alla lotta contro la delinquenza minorile.

Nel 1921 fondò la Colonia di Arese, un Istituto modello che ora ospita più di cento ragazzi traviati, di cui, con affettuosa disciplina, colla paziente educazione del cuore, colla scuola e col lavoro, rifà le coscienze ottenebrate e smarrite, restituendoli alla Società, giovani rinsaviti e consapevoli, utili, non più nocivi a sè stessi e alla Patria.

E statistiche ufficiali attestano che il 90 % dei ragazzi dimessi da Arese, più non sono caduti nella colpa e nell'errore, parecchi di essi prestano ed hanno prestato buon servizio militare, e non pochi, completamente redenti, si sono acquistate ottime posizioni nella vita civile.

Ed ora, per iniziativa e sotto la Direzione della stessa Associazione, sta per essere inaugurata, su un'area ceduta gratuitamente dal Governo, e col concorso munifico della Cassa di Risparmio di Milano, un nuovo Istituto, destinato al ricovero di quei minorenni arrestati o comunque fermati per misura di giustizia o di pubblica sicurezza, che oggi sono ancora costretti a quella deleteria promiscuità del carcere, a quei perniciosi contatti con delinquenti provetti che, veri focolari di pervertimento, tanto contribuiscono a fomentare ed aumentare la delinquenza minorili.

Ad essa il Governo ha assicurato la sua collaborazione nella forma più utile ed efficace, e così questo nuovo Istituto concreterà il primo esperimento di integrazione dell'attività statale con la attività di enti morali e privati.

Alla detta Associazione fa riscontro un altro Istituto che rivolge le sue cure ad una classe speciale e ben misera di fanciulli che non possono essere mescolati cogli altri e non possono quindi essere ricoverati nei comuni riformatorii e colonie, richiedendo inoltre una educazione tutta speciale.

Ed è l'Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani di Guerra anormali e psichici che ha per suo Presidente ed animatore un luminoso eroe della nostra gloria, il Maresciallo d'Italia Gaetano Giardino. Questo Istituto, sorto in Roma nell'antico Forte Ostiense, concesso all'uopo dal Governo insieme con esteso territorio d'intorno, ha una importante succursale, alle Fornaci di Barga, dovuta alla munifica filantropia dell'Ing. Luigi Orlando.

Esso aveva finora limitata la sua azione agli orfani di guerra, ma incoraggiato dai mirabili risultati ottenuti (basti dire che ha fornito luminosa ed irrefutabile la dimostrazione pratica della possibilità di

normalizzare gran parte di questi infelici), nonchè del notevole, progressivo incremento dovuto alle offerte private, intende ora, e sarà fra breve in grado di attuare, il proposito statutario che la vuole estesa ai fanciulli anormali in genere.

E pur sotto la presidenza del Maresciallo, Giardino, che la sua attività e l'alta mente ha ora tutte dedicate ad un'altra guerra, quella per la bonifica sociale, è sorta, per iniziativa e col patrimonio di privati, ma incoraggiata e sussidiata dal Governo, l'Unione Italiana di assistenza all'infanzia, diretta a promuovere ed intensificare nel Regno, nelle Colonie e all'estero, una razionale difesa ed educazione dell'infanzia e della fanciullezza, sia nel campo igienico e sanitario che in quello morale e giuridico.

E accanto a questi grandi Istituti ferve l'opera di un numero sempre più crescente di istituzioni private che, nella modesta cerchia delle loro forze, ma con ardore e costanza di proposito, concorrono allo stesso scopo. Delle quali vorrei che fossero messe all'ordine del giorno, a Napoli, la Nave Asilo Caracciolo, a Roma il Rifugio Maietti, in Toscana, in Liguria, in Lombardia, i numerosi Istituti del Conte Lombardo.

Nella prima, per virtù della direzione saggia ed ammirevole di una nobile Signora, nel secondo, per l'opera ardente di un Magistrato fiantropo; negli altri, per il fiammeggiante amore di un San Francesco moderno, che non disprezza le ricchezze, si le crea, ma per destinarle tutte ed esclusivamente a quel santo scopo; avviene una vera trasformazione dei fanciulli ivi ricoverati che si rinnovano fisicamente e moralmente e diventano giovani sani, forti, buoni ed amanti della Patria.

Or bene, a fomentare, a integrare e a collegare tutte queste benefiche energie, è ora stata istituita l'Opera Nazionale per la protezione e la assistenza della maternità e dell'infanzia, largamente dotata da una provvida tassa e regolata da una legge sapientissima e da un regolamento mirabile che la rende capace di feconda applicazione.

E dirò soltanto che un illustre studioso belga, venuto fra noi ad approfondire le sue osservazioni sul nuovo ordinamento statale, dichiarava che questa legge pone l'Italia all'avanguardia di tutte le Nazioni per la risoluzione del problema dell'avvenire umano.

Tutto questo è molto consolante e ci infonde fiducia in un prossimo avvenire, in cui l'azione concorde di provvide disposizioni legislative, e di oculata opera di governo e di cittadini, varrà, se non a debellare completamente questo flagello, od arginarlo e a ridurlo in modo che più non costituisca un pericolo sociale.

* * *

Quello che ho brevemente illustrato non è che un aspetto dell'attuale stato di cose. Il vero si è che l'Italia è percorsa da una nuova corrente di vita. E' un profondo rivolgimento, una radicale trasformazione degli istituti politici e sociali, a cui si assiste; è veramente una nuova concezione del vivere civile che si sostituisce alla antica, un nuovo ordinamento che, capovolgendo la scala delle attività statali mette in primo piano quei fini di ordine superiore che tendono ad assicurare all'Italia nel presente e nell'avvenire, il posto che le compete.

I rapporti fra individuo e stato non sono più quelli di ieri, per cui lo individuo era considerato come fine e lo Stato come mezzo; ora i fini dello Stato si appuntano alla stirpe, alla Nazione a cui la sorte dell'individuo è sottomessa.

Or bene, di fronte a questo *novus ordo* quale dovrà essere il compito della giustizia, la posizione della Magistratura?

Se esso ha portato alla revisione dei criterii direttivi degli altri organi e poteri dello Stato, per metterli all'unisono con le nuove esigenze giuridico-sociali, non dovrà fare altrettanto il potere giudiziario?

E qui mi sia dato di ripetere ancora una volta un mio vecchio pensiero, che da oltre vent'anni vado predicando colli scritti e coi discorsi, ma di cui la riproduzione giornalistica di alcuni mesi or sono ha dato luogo, per dirla con frase giornalistica, a commenti in vario senso, forse per la nuova luce che vi ho fatto riflettere e per le conseguenze che ne ho tratte, mentre è un concetto, nella sua sostanza, indiscutibile, ed accettato anche ultimamente dal mio maestro di diritto costituzionale Vittorio Emanuele Orlando. Il quale nel suo scritto sui recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e stato, pubblicato proprio due o tre mesi or sono, pone come premessa che il diritto obiettivamente è la legge di una determinata organizzazione umana, e non può concepirsi se non nello Stato e come riconosciuto e presidiato esclusivamente dallo Stato; e da questa premessa trae la conseguenza di ammettere volentieri che lo Stato moderno intenda che non ci sia diritto all'infuori di sè.

Ed io dissi, e ripeto, che la giustizia non è un concetto assoluto, ma essa pure un fenomeno politico, una funzione essenziale dello Stato, di cui deve perciò seguire la orientazione.

Dissi, e ripeto, che essa non è un potere al di sopra o al di fuori dello Stato o da esso indipendente, sebbene un suo potere, o meglio,

la esplicazione di un suo potere, un suo organo essenziale che ha la funzione di mantenere l'ordinamento giuridico, ossia l'equilibrio dei rapporti giuridici e sociali proprii dello Stato stesso. Quindi, salva la parte che costituisce il gius naturale, di carattere universale, perchè attinente alla natura umana e quindi comune a tutti i popoli, è esatto dire che ogni stato ha la propria giustizia conforme alla sua caratteristica individuale, e tendente in armonica collaborazione di tutti gli altri organi, al conseguimento delli obbiettivi che lo Stato si prefigge per la vita ed il progresso della Nazione sia nel presente che nell'avvenire.

E perciò mi compiacqui di vedere, in un notevole discorso dell'attuale guardasigilli, ripetuto il mio detto che la massima « *fiat justitia et pereat mundus* » come altre consimili, va relegata nel ciarpame della falsa retorica.

All'incontro, *fiat justitia ne pereat mundus*, perchè il suo scopo supremo, attraverso il regolamento dei rapporti sociali e individuali, è sempre la difesa dello Stato nella sua più alta espressione e nelle sue supreme finalità.

Compito del Giudice pertanto è di applicare le leggi che lo Stato si dà, interpretandole secondo lo spirito che le informa. Donde la necessità che non solo le comprenda, ma le senta ed acconsenta, altrimenti non può riuscirgli agevole di applicarle in modo di attuarne completamente li intenti.

Così il giudice italiano deve conformarsi al nuovo ordine giuridico sociale, al nuovo senso della giustizia e alla mutata mentalità del popolo italiano, correlativa alla mutata costituzione, la quale; si fonda sul principio dell'assoluta sovranità dello Stato; ha sostituito come unità sociale all'individuo la corporazione, e inquadra tutte le forze del paese nei due concetti intimamente connessi della cooperazione e della solidarietà sociale.

Donde quella radicale trasformazione delli istituti giuridici che ne investe, non soltanto li aspetti esteriori, ma anche lo spirito ed il modo di applicazione ed è perciò incompatibile con gran parte dei tradizionali principi della prassi giudiziaria. Per darne un esempio tipico basta considerare come, in virtù dei due concetti basilari sopra menzionati, sia stata essenzialmente mutata la concezione politica della proprietà privata, di cui la funzione politica sociale viene assunta in prima linea e come obbligatoria, trasportandone quindi lo scopo sociale nel contenuto del diritto stesso, col conseguente controllo dell'impiego della cosa posseduta perchè sia corrispondente all'interesse collettivo.

Ebbene, il mio ufficio mi ha dato modo di constatare che a questo nuovo senso della giustizia, a questa mutata mentalità del popolo italiano, si è orientata e conformata l'opera della magistratura, il cui movimento in avanti, iniziato dai giudici di merito che hanno più diretto il contatto colla vita e più immediato il senso della realtà, è stato mirabilmente secondato dalla Cassazione del Regno, per quanto lo cosentivano il suo ordinamento e la sua disciplina organica, che, già difettosi per il passato, ancor meno si confanno al nuovo istituto e richiedono una radicale riforma come cercherò di dimostrare.

Ed è qui che deve saggiarsi l'opera sapiente e prudente del legislatore, perchè, in relazione al più rapido immutare delle situazioni giuridiche determinato dal ritmo più accelerato della vita moderna, dia più ampio elaterio alle leggi e più larghi poteri al giudice, permettendo il progressivo svolgersi della vita del diritto.

Il concetto della staticità del diritto è sempre stato in contrasto colla sua essenza, e quella relativa stabilizzazione che in passato era, in certo modo, compatibile col più lento ritmo della vita e coi meno mutevoli termini dei rapporti sociali, non lo può più essere nel momento attuale che è periodo di assestamento per il passaggio a nuovo regime e per la profonda innovazione dei più importanti istituti sociali.

Come ricordo storico si può avvicinare a quel glorioso periodo della vita romana, alla cui prosperità e progresso ha tanto contribuito il diritto onorario, dettato dal libero criterio del pretore in relazione alle nuove situazioni che andavano formandosi, e alle nuove necessità che venivano ad imporsi.

Se è vero che le leggi dei rapporti sociali hanno la stessa natura di quelle che governano l'universo, sono cosmiche anch'esse; se è vero che l'uomo non le può creare, ma solo scoprire ricercandole nella vita di ogni giorno e nell'equilibrio dei rapporti sociali di cui sono l'espressione continuamente mutevole col mutare dei termini, chi non vede come in questa ricerca il giudice abbia il passo sul legislatore il quale non può racchiudere ed arrestare in una formula la vita del diritto?

Il pensiero più vivo, dice Bergson, si agghiaccia nella formula che lo esprime; e questa può servire soltanto per quella data situazione presente che è per ciò solo già divenuta passato.

Al legislatore dunque il compito di segnare i grandi quadri entro cui si muove, le grandi linee lungo le quali si svolge il diritto, al giudice quello di applicare entro quei quadri e lungo quelle linee a ciascun fatto il suo particolare diritto.

Concetti questi di cui sono stato per lunghi anni solitario assertore, ma che ormai sono entrati nella coscienza giuridica nazionale e costituiscono il presupposto della vasta opera riformatrice che si va attuando, come ne fa fede il Guardasigilli quando, nel suo discorso di Perugia, annunzia la nuova concezione del vivere civile, quando, nella relazione ai progetti di riforma della legislazione sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, indica il nuovo punto di vista da cui debbono essere considerati i diritti ed i doveri della proprietà privata, quando, nei discorsi parlamentari, proclama che il Magistrato, per il perfetto esercizio delle sue funzioni non può straniersi dalla vita e dal mondo, quando, nella relazione al progetto di legge per la riforma dei codici, ne rivela l'eccesso nella sistemazione e accoglie sostanzialmente i due concetti di individualizzazione del fatto giuridico, e dei maggiori poteri da conferirsi al giudice, e quest'ultimo già mette in attuazione colla istituzione della Magistratura del lavoro.

Il che tutto rende ancora più manifesta la necessità, a cui ho poc'anzi accennato, e di cui mi accingo a dare la dimostrazione, di una radicale riforma dell'ordinamento e della disciplina organica del Supremo Collegio Giudiziario, a cui mette capo tutta la vita giuridica del paese, sia per la inadattabilità al nuovo Istituto del vecchio ordinamento e della disciplina organica delle cessate Cassazioni regionali, sia per farlo corrispondere alla nuova coscienza giuridica del paese che vuol vedere in esso non più una semplice astrazione, una concezione metafisica, l'arca santa dei principii tradizionali, bensì il supremo tutore della giustizia sostanziale.

E mi vi accingo con trepidazione, data la particolare delicatezza del tema, mentre ritengo mio imprescindibile dovere di farlo per mettere una buona volta in luce il vizio fondamentale che travaglia il sistema.

E questo vizio fondamentale consiste nei limiti entro i quali il Giudice Supremo deve per legge contenere la sua indagine.

Mentre infatti, innanzi ai giudici di merito, la questione da decidere si presenta viva, vestita di carne e d'ossa, ed offre così, immediata ed esatta la rappresentazione delle sue relazioni colla vita e coll'ambiente, individuo vivente studiato in mezzo alla vita; in Cassazione invece, l'obbligo di legge di prescindere dal fatto, limitando l'esame alla pura questione di diritto, fa sì che questa si presenta al giudice non più nel suo vigore di polpe e di nervi, ma scorporata, disindividuata, disumanata, ridotta ad una astrazione.

Egli deve risolvere il fatto nelle nozioni generali, e limitarsi a cercare in quale vecchia rubrica catalogare non importa quale oggetto

nuovo, cercare in quale delle categorie già predeterminate possa rientrare, in quale tiretto già pronto possa essere collocato, quale abito già fatto gli si possa mettere addosso.

Ed è questo un procedimento di indagine, non solo meccanico ed automatico, ma innaturale e coartatore, e la storia della filosofia sta a dimostrarci la impossibilità di far entrare definitivamente la realtà in questi abiti già confezionati che sono i concetti belli e fatti, e la necessità di lavorare sopra misura.

Troppo si confonde, nella maggior parte dei casi, il diritto col fatto, materializzandosi in esso, per poterlo separare. Il diritto è interiore al fatto e con esso connaturato.

Come il letto del fiume è scavato dalle acque lungo la via che vogliono percorrere, così le onde dei fatti formano il diritto e gliene imprimono la direzione.

Ogni fatto ha la sua particolare atmosfera giuridica che, a contatto dell'atmosfera giuridica generale, determina azioni e reazioni di cui bisogna tener conto di volta in volta e perciò, se può rientrare nelle linee di un grande quadro, non può essere costretto in una cella già predeterminata.

E' dei fatti come degli individui. Non ve n'è uno uguale ad un altro.

E come supporre conosciuta in anticipazione una situazione che è unica nel suo genere, che non si è ancora prodotta e non si produrrà più?

Ognuno vede pertanto quanto sia poco rispondente ai fini della giustizia sostanziale la condizione di chi debba giudicare di un fenomeno della vita, fuori del mondo reale, fuori della vita, e colla sola guida della logica concettuale che, in siffatta materia, è sempre insufficiente e bene spesso fallace.

Un moderno filosofo, il cui merito maggiore sta nell'insegnamento del metodo per lo studio dei problemi della vita, ha messo in evidenza questa verità:

« La nostra logica trionfa nella scienza che ha per oggetto i corpi solidi, ed il pensiero logico è certo ed infallibile soltanto nella geometria e nella matematica. Ivi basta un punto fisso ed originario per passare colla logica da una scoperta all'altra, sempre sicura.

« La esperienza non le è più necessaria e vale solo a confermare la esattezza della scoperta.

« Ma è ben altra cosa dei problemi della vita.

« In questo terreno il pensiero logico, che è così sicuro quando circola attraverso alla materia bruta, si trova a disagio, ed ha biso-

gno di essere sorvegliato dal buon senso, ossia dalla esperienza continua della realtà, la quale, bene spesso ci dimostra come la maniera di operare della vita per giungere a certi risultati, è ben diversa da quella che il pensiero logico aveva immaginato.

« E così, mentre la scienza fisica può prolungare i fatti individuali in leggi generali, la scienza della vita non lo può ».

E questo vale anche per la scienza del diritto che è un altro dei problemi della vita e che non può essere sottoposto ad un trattamento matematico.

Ecco perchè il Magistrato di Cassazione, che il nostro ordinamento ha straniato dal mondo reale, riducendolo ad un'espressione astratta, ad un articolo di legge scritto su un brano di carta pecora, si trova a disagio nel sindacare una sentenza di merito, e non è in grado di saggiarne l'intrinseca giustizia.

Egli deve rimanere ai margini esteriori della giustizia, e considerare il diritto come statico, mentre il diritto è vita e come tale è continuo movimento, continua evoluzione, evoluzione creatrice.

Per vero dire, la necessità di una riforma organica si è già affacciata nel campo dottrinale ed in progetti legislativi.

In dottrina vi è chi dice la Cassazione un Istituto ormai superato, che bisogna, o rinnovare dalle fondamenta, o abolire.

Ma, finora, la questione non è stata esaminata sotto il punto di vista e nei termini che qui ho prospettato, ed in ordine ai quali mi permetto di esporre alcuni criterii che, a mio avviso, si dovrebbero tenere presenti nel procedere alla auspicata riforma.

E' noto che la Cassazione è sorta dapprima, non come organo giudiziario, ma come organo costituzionale, per il severo mantenimento della divisione dei poteri, ma, più che altro, per la difesa del potere esecutivo, col compito cioè d'impedire lo sconfinamento di quello giudiziario dal campo ad esso riservato.

Ma questo compito si è andato man mano allargando, ed ora la sua attività si estende a tutti i poteri, fissando i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestà.

E questa funzione essa è in grado di esercitare, ed esercita, in modo che si può dire perfetto, salvo tutt'al più qualche ritocco dal punto di vista tecnico e puramente procedurale. E' il caso di fare un altro passo innanzi, in questa speciale materia col conferimento al Supremo Collegio del supremo controllo costituzionale?

Ecco un problema assai grave, un problema poliedrico che va studiato e maturato sotto i suoi molteplici aspetti, di cui però non mi occupo perchè esorbita dai fini di questo discorso.

Ma accanto alla suddetta funzione, la Cassazione è venuta assumendo, e progressivamente intensificando, l'ufficio caratteristico, e divenuto ormai prevalente, di sindacatrice delle sentenze giudiziarie pur nei limiti della loro competenza: e di unificatrice della Giurisprudenza, mercè il regolamento dell'interpretazione della legge.

Or bene, è il modo come quest'ufficio deve essere per legge esercitato che non risponde più alla coscienza giuridica ed alle esigenze reali della vita, e non vi risponde, precisamente per le ragioni che ho illustrato più sopra.

Il Magistrato, che deve esaminare la questione da un punto di vista astratto, spoglia della sua fisionomia individuale, sommersa nelle nozioni generali, manca delli elementi essenziali per accostare con esattezza la questione stessa alla norma giuridica e determinare quale ed in qual forma le si convenga. Egli non può prendere lume, per la interpretazione della norma, dalle reali esigenze della vita sociale, e l'abito mentale che si viene formando, collo esclusivo esercizio della speculazione astratta e della logica concettuale, gli annebbia la visione della realtà.

E' in questo campo pertanto che si impone una riforma radicale, una innovazione sostanziale, che ponga il magistrato nella condizione migliore per esercitare: quel sindacato della giustizia intrinseca delle sentenze di merito, che è il desiderato della attuale coscienza giuridica; e quell'ufficio di coordinamento ed unificazione giurisprudenziale, il cui movimento non dovrebbe partire dall'alto in basso, come avviene oggi, ma dal basso all'alto, nel senso che il compito della Cassazione non deve essere quello di imporre ai giudici di merito la orientazione, e di correggerne o deviarne le tendenze e le indicazioni, sibben quello di raccoglierle per coordinarle e ridurle ad unità.

Come raggiungere questo doppio intento? Il problema certo non è facile, ma fin d'ora si può trarre lume e qualche spunto, da concetti e proposte, che già si trovano in studi ed in progetti concreti, e da qualche istituto funzionante in altri paesi.

Vi è chi propugna la terza istanza come istituto a sè, e come un ulteriore grado di giurisdizione, che dovrebbe interpersi fra il giudice di appello e quello di Cassazione.

A questa proposta, e nei termini come fu autorevolmente presentata in Senato dalli onorevoli Venzi e Di Stefano, il Guardasigilli On. Rocco si è dichiarato contrario per ragioni che io condivido e che hanno fatto respingere lo stesso istituto del legislatore Ungherese. Penso invece che si potrebbe accogliere nel nostro ordinamento, colli opportuni adattamenti e modificazioni, quello istituto della revisione

tratto dall'ordinamento austriaco, in gran parte conforme a quello ungherese, che già funziona nel seno della nostra Cassazione per le provincie liberate soggette alla giurisdizione della sezione speciale, e che, per attestazione di quell'Illustre Presidente, fa buonissima prova ed è di piena soddisfazione.

Così sarebbe da studiare se non fosse il caso di delegare al Supremo Collegio la revisione, anche nel merito, delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme quelle di primo grado, limitando invece, e riducendo, i motivi di impugnazione per Cassazione, secondo i voti ormai unanimi dei giuristi.

Opportuna pure mi sembra la proposta, già illustrata nel campo dottrinale, ed accolta in qualche progetto, di non limitare l'attività della Cassazione ad una semplice funzione negativa, quella cioè di distruggere i giudicati contrarii alla legge, ma di farla contribuire positivamente alla decisione del singolo rapporto controverso, statuendo essa stessa nella causa, quando lo stato di questa lo comporti, o altrimenti fornendo al giudice di merito la risoluzione della questione di diritto.

E finalmente, provvido consiglio mi sembra quello di incaricare temporaneamente ed alternativamente i giudici della Cassazione della presidenza, delle Corti di Appello e dei Tribunali maggiori per mantenerli in contatto con la vita e con la realtà.

Comunque la riforma di questo Istituto non potrà conseguirsi che con quella più vasta della procedura colla quale dovrà andare di pari passo.

Di recente il Guardasigilli ha annunciato il prossimo licenziamento del Codice di Procedura aggiungendo che si tratta di un progetto molto ardito e che consacra principii nuovi.

Ben venga dunque e venga presto.

Ad interpretarlo ed applicarlo in modo di attuarne completamente li intenti, darà opera il Giudice Italiano il quale però deve, dal canto suo, rinnovare e rimodernare il vecchio metodo tradizionalista dell'indagine giuridica, tutto esteriore e meccanico, ancora oggi seguito da troppi Magistrati.

Appena si presenta la questione non si comincia collo studiarla nell'intima sua essenza, ma invece la mente cerca subito di ricondurla a quei dati articoli di legge e a casi consimili già decisi.

E ci si domanda, che cosa dice la Dottrina, come ha deciso in quei casi la giurisprudenza.

Dopo di che, esaminando attraverso a quei doppi occhiali la questione, ci si sforza di adattarla ad uno di quei casi o di farla rientrare

in questa o in quella casella dell'armadio legislativo, non pensando che dottrina e giurisprudenza sono punti di vista presi sul passato, mentre è del presente che bisogna giudicare; ossia di una situazione, come ho già detto di sopra, che non si è ancora prodotta e che non si riprodurrà più mai.

Ben diversa invece è la via da battere.

Il Giudice deve bensì, per formare ed affinare il suo strumento di lavoro, studiare e conoscere dottrina e giurisprudenza, ma non deve da queste farsi deviare nell'indagine del caso particolare, indagine che deve muovere dal'interno all'esterno. Bisogna cioè penetrare nell'intimo del fatto e guardarlo con intuito immediato senza deviazioni od interposizioni, ispirandosi direttamente alla propria coscienza affinata dallo studio e dall'esperienza. Essa indicherà la soluzione rispondente a giustizia ed illuminerà la legge, rendendo facile e sicura la ricerca della norma conforme.

Questa è l'opera del giudice; opera umana, ma di sublime nobiltà, spirito libero, attività sempre desta, attenzione alla vita, adattamento sempre rinovellato a situazioni sempre nuove.

Da questo contatto mobile col dato positivo, da questo sforzo di simpatia, deriva la virtù rivelatrice dell'intimo rapporto fra il fatto particolare ed il suo diritto.

Ma non basta.

Intelligenza, dottrina, senso del dovere, non bastano se l'opera del Giudice non è informata ed infiammata da un alto senso di amore.

L'amore, più che l'intelligenza, — dice un precetto religioso — segna la via che conduce a Dio.

L'amore, più che l'intelligenza, segna al Giudice la via che conduce alla Giustizia.

Quale giustizia migliore di quella che la madre rende ai propri figli? Collo stesso intelletto di amore deve il giudice compiere l'opera sua.

E fortunatamente di questi Giudici non difetta l'Italia.

Quanti ne ho conosciuti ed ammirati nel corso di una lunga carriera che ormai volge alla fine!

Ma di due di essi custodisco il ricordo con particolare riverenza.

Erano due oscuri, due umili.

Permettete che qui ne esalti la memoria, prendendoli a simbolo di tanti altri, pure umili ed oscuri, che le stesse virtù vanno praticando nella nostra milizia.

Il primo era già da più lustri Pretore di un Mandamento di montagna, quando io fui destinato al Tribunale da cui dipendeva, e

dove non tardai ad osservare il numero, quanto mai esiguo, di cause di appello e di prima istanza, provenienti da quel Mandamento; affatto sproporzionato alla sua importanza come popolazione e come estensione. Ma in un breve soggiorno che feci in quel paese ebbi la più soddisfacente spiegazione del fenomeno.

Quel Pretore, per la dirittura del suo carattere, per il genere di vita condotta in perfetta umiltà, per la bonarietà e serena pazienza colla quale cercava di far capire la ragione ai litiganti, per la sollecitudine con cui soccorreva di consiglio, e possibilmente di aiuto, chiunque a lui ricorreva in tutte le contingenze della vita, era considerato come un padre dai suoi amministrati.

E così egli poteva, nella maggior parte dei casi, prevenire e comporre le liti, e quando ciò non gli riusciva, e doveva pronunciare la sentenza, questa era sempre così piana, chiara e persuasiva, che il soccombente, per quanto incolto e caparbio, finiva coll'accettarla perchè sentiva che il Pretore aveva reso veramente giustizia. *Di tempra affatto diversa il secondo che era collega in una Corte di Appello.*

Antico garibaldino, aveva guadagnato i galloni di caporale in un'azione in cui era rimasto ferito.

Entrato in magistratura già avanti negli anni, vi aveva portato la sua foga battagliera e la sua anima assetata di giustizia e di amore per l'umanità. Poco versato nelle lettere, e di una cultura giuridica assai modesta, suppliva con un gran buon senso e colla forza della intuizione.

Le sue sentenze erano talvolta infiorate da concetti e frasi di pretta marca garibaldina che facevano sussultare sulla sua poltrona il nostro Presidente; ma erano in compenso piane e chiare; e nella loro rude semplicità di una grande forza persuasiva.

Prezioso era pure il suo avviso in Camera di Consiglio anche per le cause in relazione degli altri colleghi.

Io allora avevo il fortunato difetto di essere giovane.

Fresco di studi teorici, allettato dagli ingegnosi sistemi dottrinali e dalle eleganti costruzioni giuridiche, meritavo io pure il rimprovero che Enrico Heine muoveva ai suoi connazionali, di scambiare faticosamente l'oro puro della intuizione colla carta moneta delle definizioni dei libri.

E poichè talvolta la soluzione che il Collega proponeva non mi sembrava conforme al mio punto di vista estetico sistematico, gli movevo contro sottili obiezioni, argomentazioni logiche, citazioni dottrinali e giurisprudenziali, a cui egli, non aduso a siffatte scher-

maglie, cercava di tener testa, finchè, impazientito, troncava la discussione, battendo il pugno sul tavolo ed esclamando:

« *Il Caporale di Garibaldi la pensa così* ».

Or bene, quando io, lasciando da parte le idee accattate e rientrando in me stesso, riesaminavo la questione con intuito immediato, il più delle volte doveva riconoscere che il caporale di Garibaldi aveva ragione, non solo dal punto di vista della Giustizia sostanziale, ma anche secondo il diritto positivo.

E da lui per primo ebbi indicato quel metodo di indagine che da allora cercai sempre di seguire. Egli soleva dirmi: Se è vero che *jus est quod semper bonum est*, non è possibile che il diritto positivo sia in contrasto colla giustizia sostanziale, e, per ciò, quando devi decidere di una causa, il tuo primo pensiero sia quello di accostarla direttamente alla tua coscienza e di lasciare che essa dia liberamente il suo giudizio; da essa trarrai la guida per cercare nella legge la norma che veramente si conviene.

Mori in servizio, ed il compianto di tutta la cittadinanza, che ne seguì il feretro, su cui, in contrasto col nero della toga, spiccava il rosso della camicia garibaldina, qua e là incupita da antiche macchie di sangue, fu una commovente dimostrazione della stima e dell'affetto che circondavano il vecchio soldato della patria e della giustizia.

Ecco i Giudici che il popolo predilige, perchè la giustizia che essi rendono è veramente umana, e sanno farla sentire ed accettare. Perchè la giustizia è fatta per il popolo e non per un'esigua schiera di intellettuali. Perchè Giustizia è amore, e lo amministrarla è più opera di coscienza che di scienza.

Nelle aule giudiziarie una scritta ammonisce che la legge è uguale per tutti. Io vorrei che nel cuore di tutti i Giudici fosse scolpito il monito del poeta della umanità:

« *E' la pietà che l'uomo all'uom più deve* ».

E ho finito perchè ho esaurito il tema che mi era proposto: « La Giustizia nel nuovo Stato ». Del quale ho pertanto tratteggiato il profilo e gli intenti supremi, traendone i criterii che debbono guidare la amministrazione della Giustizia e armonizzarla col nuovo assetto giuridico-sociale e colla nuova concezione del vivere civile; delineando di conseguenza il compito ed i doveri del Magistrato della nuova Italia, di questa, sempre giovane, ma non più umile Italia, che, sicura del suo diritto, consapevole delle sue forze, con altra voce ormai, con altro vello, si fa avanti e dice in cospetto agli altri popoli: *Ci sono anch'io*.

Avanti dunque sempre sulla via ormai aperta; avanti verso la meta, in vista se pur lontana; la meta luminosa che è stata a noi segnata da un messaggio ardente, questo:

« Commettiamo alle nuove generazioni la fiamma di questa passione; fare dell'Italia una delle Nazioni senza le quali è impossibile concepire la Storia futura dell'umanità ».

Con questa fiamma nell'anima, nel nome del nostro Re, simbolo ed incarnazione della virtù di nostra stirpe, io vi chiedo Signor Presidente che vogliate dichiarare aperto l'anno giudiziario 1927.
